

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1994/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

disposizione dall'Ufficio internazionale dell'epizootia (UIE Organizzazione mondiale per la salute animale), sui risultati delle ispezioni effettuati dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati e sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare gli articoli 10 e 21,

(4) Questo elenco deve inoltre essere basato sui dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dal Centro OMS per la sorveglianza e la ricerca della rabbia di Wusterhausen e dal Rabies Bulletin.

considerando quanto segue:

(5) L'elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere paesi indenni dalla rabbia e paesi per i quali è stato stimato che il rischio di un'introduzione della rabbia nella Comunità in seguito a movimenti provenienti dal loro territorio non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le regole relative ai controlli di tali movimenti. La parte C dell'allegato II di questo regolamento contiene un elenco di paesi terzi per i quali si è stimato che il rischio d'introduzione della rabbia nella Comunità in seguito a movimenti di animali da compagnia provenienti dal loro territorio non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(6) In seguito a richieste della autorità competenti del Cile, di Hong Kong e degli Emirati arabi uniti di figurare sull'elenco della parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, è opportuno modificare l'elenco provvisorio stabilito conformemente all'articolo 10.

(2) Conformemente al regolamento (CE) n. 998/2003, un elenco di paesi terzi doveva essere stabilito entro il 3 luglio 2004. Per figurare su questo elenco, un paese terzo deve dimostrare il suo status rispetto alla rabbia e il fatto che esso rispetta talune condizioni in materia di notifica, sorveglianza, servizi sanitari, prevenzione e lotta contro la rabbia e per quanto riguarda le disposizioni regolamentari concernenti i vaccini.

(7) Inoltre, in virtù della decisione 2004/650/CE del 13 settembre 2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003⁽²⁾, Malta è stata aggiunta all'elenco di paesi che figurano all'allegato II, parte A, di tale regolamento. È opportuno quindi estendere a Malta le disposizioni specifiche applicabili all'entrata degli animali da compagnia in Irlanda, in Svezia e nel Regno Unito.

(3) Al fine di evitare qualunque perturbazione inutile dei movimenti di animali da compagnia e dare il tempo ai paesi terzi di fornire eventualmente garanzie supplementari, è opportuno redigere un elenco provvisorio di paesi terzi. Questo elenco deve essere basato sui dati messi a

(8) Infine, le misure adottate dalla Spagna a Ceuta e Melilla per quanto riguarda le entrate provenienti dal Marocco e i controlli su questi territori dei cani randagi e dei movimenti da animali da compagnia provenienti da questi territorio verso il Marocco permettono ormai di considerare lo status in materia di rabbia in questi territori come equivalente allo status degli Stati membri dell'Europa continentale. Di conseguenza, è opportuno inserire Ceuta e Melilla nell'elenco dell'allegato II, parte B, sezione I, del regolamento (CE) n. 998/2003.

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio 2004/650/CE (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22).

⁽²⁾ GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22.